

LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DI CHIUSURA DELLE DISCOTECHE

Si segnala la recentissima sentenza del Giudice di Pace di Milano pronunciata a favore del gestore di una discoteca in accoglimento della sua richiesta di annullamento delle ordinanze di ingiunzione emesse dal Comune di Milano per inosservanza dell'orario di chiusura del locale.

Il Giudice di Pace dichiarava infatti illegittima l'ordinanza con la quale il Sindaco di Milano aveva fissato le ore 5.00 quale orario di chiusura delle discoteche e, in genere, dei locali di pubblico spettacolo e per l'effetto condannava il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite. La detta statuizione ha peraltro evidenziato che **eventualmente la deroga all'orario di chiusura potrebbe rendersi necessaria solo in presenza di sollevate contestazioni in ordine ad eventuale disturbo alla quiete pubblica.**

I Comuni, quindi, possono perseguire finalità di protezione dal rumore di chi abita in prossimità di esercizi musicali e di repressione di situazioni che creino allarme sul piano dell'ordine pubblico ma - alla luce della normativa e giurisprudenza in essere - non possono operare una programmazione generalizzata degli orari e non possono quindi prevedere una generica disciplina anche per l'attività di trattenimento e svago svolta in locali di pubblico spettacolo.

Le ordinanze comunali che impongono in maniera indiscriminata alle discoteche, sale da ballo e locali notturni gli orari di apertura e di chiusura sono altresì in palese contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale in ordine alle deroghe alla normativa sulla liberalizzazione

Avv. RITA CARUSO
Consulente legale nazionale SILB
Piazza G.G. Belli n. 2 – 00153 Roma
Cell. 3392145218
E mail: legislativo@silb.it

finalizzate alla protezione dal rumore di chi abita in prossimità degli esercizi musicali oppure alla repressione di situazioni che creano allarme sul piano dell'ordine pubblico ma anche al divieto di vendita di bevande alcoliche in determinati orari, alla chiusura di esercizi commerciali per motivi di ordine pubblico, al divieto di emissioni troppo rumorose a presidio della quiete pubblica.

La Corte Costituzionale infatti ha statuito che gli strumenti di regolazione del rumore debbano essere strettamente proporzionali al fine perseguito e, pertanto, le ordinanze sindacali sul punto debbano essere adeguatamente motivate, suggerite da urgenze indefettibili ed attuate per un periodo limitato.

Roma, 14 marzo 2018

avv. Rita Caruso
(*Consulente legale nazionale SILB*)